

Rep.

COMUNE DI FANANO

(Provincia di Modena)

Repubblica Italiana

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DI LOTTA.**

S C R I T T U R A P R I V A T A

..... omissis

Art. 1 – Individuazione dell’oggetto del contratto

Il contratto disciplina la concessione degli impianti sportivi di Lotta descritti nel seguente elenco:

- 1) campo sportivo comunale di Lotta “campo ufficiale”;
- 2) campo sportivo comunale di Lotta “campo allenamento”;

Detti impianti sono da ritenersi completi in tutte le loro parti accessorie (spogliatoi, verde, tribune, servizi ecc) come meglio evidenziato nelle planimetrie allegate che mettono in risalto tutta l’area che sarà da ritenersi soggetta alla presente gestione.

Della consistenza dei beni, del loro stato di conservazione nonché di una loro dettagliata descrizione comprensiva anche degli arredi si provvederà nell’ambito del verbale di consegna ai sensi del successivo **art. 5** della presente convenzione.

Art.2 – Destinazione e modalità di gestione

1. Il gestore è tenuto ad adibire gli impianti sportivi avuti in concessione in conformità alle destinazioni di uso date dall’Amministrazione ed a svolgere tutte le incombenze necessarie all’espletamento della conduzione secondo le modalità e le condizioni specificate appresso e negli articoli che seguono.

2. La gestione, finalizzata alla valorizzazione degli impianti sportivi in quanto luoghi di pratica sportiva e ricreativa intesa come opportunità di formazione, tutela della salute, sviluppo delle relazioni sociali e miglioramento degli stili di vita, deve essere aperta a tutte le istanze del territorio, garantendo la massima fruizione degli impianti e tenendo presenti, in ordine di priorità:

- attività delle scuole, di ogni ordine e grado e centri estivi;
- attività per disabili;

- attività corsistica per ragazzi, adulti ed anziani;
- attività societaria delle società ed associazioni sportive presenti sul territorio;
- manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti.

3. Attività delle scuole e dei disabili

Il gestore deve predisporre il calendario delle attività scolastiche e per i disabili tenendo presenti i seguenti criteri e disposizioni:

- i singoli Istituti scolastici e gli istituti per i disabili devono comunicare al Gestore il calendario di utilizzazione dell'/degli impianti o, almeno, l'intenzione di utilizzare l'/gli impianto/i sportivi entro il 31 ottobre di ciascun anno. Il gestore provvederà, entro i successivi 10 giorni ad inoltrare all'Amministrazione il calendario definito.

4. L'assegnazione degli spazi sportivi per richieste di attività continuativa annuale da parte delle associazioni e società sportive, è effettuata dal gestore prima dell'inizio dell'anno sportivo di riferimento (1° settembre-31 agosto di ogni anno) e comunicata all'Amministrazione.

Il gestore deve predisporre il relativo calendario tenendo presenti i seguenti criteri e disposizioni:

- i soggetti interessati, per le attività di carattere continuativo, devono presentare al gestore richiesta di utilizzo del/degli impianto/i entro il 30 giugno di ciascun anno, al fine di consentire la calendarizzazione delle attività per l'anno sportivo di riferimento.
- Il gestore provvederà, entro i successivi 20 giorni a comunicare all'Amministrazione il calendario predisposto al fine di valutare il rispetto delle priorità definite al punto 2 dell'art.2.
- Le richieste di assegnazione di spazi sportivi per attività occasionale sono effettuate direttamente al gestore e l'effettiva concessione è subordinata alla disponibilità del/degli impianto/i legata alla non presenza di calendarizzate attività a carattere continuativo.
- Il gestore può disporre degli spazi orari non contemplati nel detto calendario e/o non oggetto della richiesta di attività occasionale.

Art. 3 – Durata della concessione

La concessione avrà durata di anni tre dalla data di stipula, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare la concessione, anche anno per anno per un massimo di ulteriori due anni.

E' data facoltà al concedente di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse o per gravi inadempienze senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Il Gestore non potrà essere sostituito da altri nella gestione della struttura pena la decadenza di pieno diritto del contratto.

Il gestore ha facoltà di recedere dalla convenzione, con preavviso di non meno di centoventi (120) giorni da notificarsi all'Amministrazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La predetta facoltà di recesso non è esercitabile per il primo anno decorrente dalla data di stipula del contratto, pur essendo consentita, per lo specifico, la notifica del preavviso almeno centoventi (120) giorni prima della scadenza del detto primo anno.

E' fatta, inoltre, salva la possibilità, previo accordo tra le parti, di far cessare anche prima della scadenza il presente rapporto concessorio, salvo quanto previsto dal successivo art. 17 del presente capitolato.

Art. 4. – Tariffe

Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dall'Amministrazione comunale sentito il parere del gestore.

Tutte le tariffe devono intendersi comprensive di IVA.

L'Amministrazione valuterà, a richiesta del gestore, ad ogni scadenza annuale, eventuali necessità di adeguamento delle tariffe, in rapporto al tasso di inflazione ed adeguamento dei costi di settore. Le stesse saranno trasmesse al gestore dopo l'approvazione del competente organo comunale.

Tutte le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe competono integralmente al gestore, che deve attivare apposito servizio di riscossione e di cassa.

Sono a carico del concessionario le spese generali ed il pagamento del canone annuo di € _____, ai sensi del successivo art.21. Per quanto riguarda il pagamento delle utenze, si rinvia all'Art. 8 comma 4.

Art. 5 – Consegna degli Impianti sportivi

1. La consegna degli Impianti sportivi al gestore deve avere inizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di stipula della presente convenzione. La stessa deve concludersi entro i successivi quindici giorni. Essa avrà luogo mediante la redazione di apposito verbale consistente in un inventario esaustivo di tutti i locali, gli impianti, attrezzature, arredi, dotazioni, corredi, scorte ed aree, redatto in forma contraddittoria in presenza di rappresentanti appositamente incaricati dall'Amministratore e dal gestore.

2. Il verbale di consegna sarà firmato dai rappresentanti del gestore e dell'Amministrazione e comunicati formalmente alle parti.

3. Con la sottoscrizione del verbale di consegna il gestore dichiara implicitamente di aver preso visione e conoscenza degli impianti sportivi e di tutti i beni costituenti gli stessi e di riconsegnarli, alla scadenza della convenzione, nel medesimo stato in cui sono stati consegnati.

Art. 6 – Obblighi e responsabilità a carico del gestore

1. Nell'ambito della ordinaria programmazione delle attività, il gestore è tenuto ad effettuare la gestione degli impianti sportivi definendo progetti d'intervento ed azioni finalizzate alla massima estensione dell'apertura degli impianti ed all'ottimizzazione del servizio attraverso il miglior utilizzo degli spazi e dei tempi di fruizione.

2. Il gestore si obbliga ad utilizzare i fabbricati, gli impianti, le infrastrutture, le attrezzature, gli arredi, le dotazioni ed in genere tutti i beni affidatigli con la massima cura e diligenza nonché a conservarli e mantenerli in perfetto stato di efficienza e funzionalità, provvedendo a propria cura e spese a tutte le opere di manutenzione ordinaria oltreché a quelle spese di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessarie per un uso non corretto, per svolgimento di attività non consentite, per incuria, per trascurata manutenzione ordinaria o, in generale, per colpa del gestore stesso, il tutto in assoluta osservanza della normativa vigente in materia ed, in particolare, di quella igienico-sanitaria ed antinfortunistica (a solo titolo esemplificativo si ricorda come la ordinaria manutenzione ricomprenda la sistemazione dei campi di calcio con parziale risemina e sistemazione con sabbia e terra degli stessi nonché la segnatura con idonei materiali e il cambio delle reti.)

3. Al gestore compete la pulizia accurata, la gestione e la manutenzione delle aree verdi degli impianti sportivi, così come individuate, nella planimetria che si allega al presente atto. L'Amministrazione si impegna, a mettere a disposizione il servizio di spalaneve per il parcheggio.

4. Sono totalmente a carico del gestore:

- le spese per personale di direzione, assistenza frequentatori, insegnamento, corsi, pulizia, custodia, cassa, somministrazione alimenti e bevande, sicurezza, pronto intervento sanitario;
- le spese per assicurazione dei volontari utilizzati;
- le spese per acquisto materiali per l'igiene dei servizi, spogliatoi ed ogni altro locale di pertinenza;
- le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, dotazione sala infermeria);
- le spese per disinfestazioni generali con appositi disinfettanti come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiale;
- le spese di manutenzione (sfalci, decespugliamento, irrigazione, semina, piantumazione, ecc..) delle aree verdi degli impianti sportivi, (per il campo da gioco si applica l'art.8 comma 3)
- le spese per la stipula di polizze assicurative con una primaria compagnia di assicurazione di cui alla presente convenzione;
- le spese per la sostituzione dei fari dei campi da giuoco ad eccezione di quelli non funzionanti già alla data di consegna;

- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal gestore a mezzo della presente convenzione.
- gli interventi manutenzione ordinaria. (Per manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti si intendono tutte le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzioni delle finiture degli edifici stessi e quelle necessarie a integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (lett. a) dell'allegato alla L.R. 31/2002), ed in particolare, in termini puramente esemplificativi:
 - riparazione e sostituzione di vetri ed altre parti accessorie (congegni di chiusura, cerniere, guarnizioni, congegni di scorrimento ecc. ...) di infissi e serramenti interni ed esterni;
 - ricambio di lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
 - manutenzione degli impianti termici e di aereazione;
 - controllo periodico dell'efficienza degli scarichi dei servizi, rubinetti, scarichi a pavimento (in particolare zone docce);
 - controllo semestrale dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze;

Le azioni indicate nel presente articolo sono da intendersi quale elenco puramente esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controlli periodici minimi che il Concessionario deve eseguire, da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici e con tutti quelli aggiunti dal Concessionario.

Il Concessionario è altresì tenuto a dare attuazione al progetto di gestione presentato in sede di gara.

I beni e le attrezzature acquistate dal gestore rimangono di sua proprietà e vengono rimosse dall'impianto al termine del rapporto contrattuale.

Il gestore è responsabile del rispetto di tutte le norme riguardanti la gestione degli impianti e la pratica sportiva con particolare riferimento alla medicina dello sport, alla tutela sanitaria delle attività sportive, alle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza e spettacoli pubblici.

Durante le attività il gestore dovrà garantire la presenza di personale abilitato all'utilizzo del defibrillatore installato nell'impianto assicurarsi del possesso di tale requisito da parte degli organizzatori delle attività.

Art. 7 – Uso dell'impianto da parte dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva come diritto incondizionato la possibilità di utilizzare gratuitamente o di concedere in uso gli impianti sportivi (in tutto o in parte) per un numero massimo di 7 giornate l'anno, per iniziative, compatibili con la destinazione d'uso degli impianti sportivi, dalla stessa promosse o patrocinate e da concordare con il gestore in base alle attività già calendariate.

Art. 8 – Oneri a carico dell'Amministrazione

1. Il gestore è tenuto a segnalare prontamente all'Amministrazione ogni necessità di intervento di manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione, che provvederà direttamente salvo il caso in cui la necessità degli interventi debba essere considerata imputabile ad uso non corretto, allo svolgimento di attività non consentite, all'incuria od alla trascurata manutenzione ordinaria o, in generale, a colpa del gestore stesso. Il gestore può proporre e, ottenuta l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione, ad eseguire in sua vece interventi di manutenzione straordinaria nel caso che questi risultino urgenti ed improrogabili per motivi di pubblica incolumità, sicurezza, igienicità e funzionalità. In tali casi il gestore è indennizzato, dopo le necessarie approvazioni di legge, della sola spesa autorizzata (e documentalmente sostenuta) comprensiva degli oneri fiscali.

2. Resta a carico dell'Amministrazione pure l'esecuzione degli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti sportivi alle norme in materia di igiene e sicurezza, con particolare riferimento all'impiantistica degli immobili in esso compresi. Al gestore è fatto divieto di intervenire con qualsivoglia modifica (se non previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione) sull'impiantistica per la quale sussista apposita certificazione di conformità alle norme di sicurezza. Tutti gli interventi posti in essere dal gestore devono comunque rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

3. Limitatamente al campo da gioco, sono a carico dell'Amministrazione anche gli interventi di concimazione, semina, diserbo e manutenzione dell'impianto di irrigazione che si dovessero rendere necessari per la normale usura dovuta all'utilizzo delle strutture. Nel caso in cui venga accertato, nei modi e nei termini stabiliti dal successivo art.10, che detti interventi si siano resi necessari a causa di: incuria, utilizzo non corretto degli impianti o in periodi non idonei, le relative spese saranno a carico del gestore.

4. Le spese per energia elettrica, gas sono a carico dell'Amministrazione nella misura massima di € 8'000,00 annui, l'eventuale eccedenza di spesa dovrà essere rimborsata al Comune concedente a seguito di presentazione di apposita rendicontazione, entro 120 giorni dalla sua trasmissione al concessionario. Il gestore potrà decidere di intestarsi le utenze, nel qual caso saranno ridefiniti i rapporti economici.

Art. 9 – Facoltà del Gestore

1. Il gestore deve utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento delle attività per esso previste dalla presente convenzione. Altre attività (iniziative

sportive e non sportive, ricreative, culturali, turistiche, gratuite od a pagamento), purché compatibili con il normale stato di conservazione delle strutture degli impianti sportivi, potranno essere svolte dal gestore sotto sua completa responsabilità, previa autorizzazione dell'Amministrazione. Per le dette iniziative il gestore applicherà le tariffe stabilite dall'Amministrazione per l'utilizzazione degli spazi ed attrezzature degli impianti sportivi. Le relative entrate spettano per l'intero al gestore.

2. All'interno degli impianti sportivi e nei confronti degli utenti del medesimo, il gestore può esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande (di tipologia C ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera c e comma 2 della legge 287/1991). L'esercizio della suddetta attività è subordinato, previo possesso dei requisiti di legge, al rilascio delle autorizzazioni e nullatosta normativamente previsti ed, in particolare, alla presentazione della denuncia di inizio attività. La gestione dell'esercizio può essere affidata a terzi per una durata contrattuale non superiore al termine di scadenza della presente convenzione, del quale segue le sorti in caso di suo scioglimento o cessazione, a qualsiasi titolo. L'esercizio dell'attività di somministrazione è operante limitatamente al periodo contrattuale individuato come sopra e non è trasferibile all'esterno degli impianti sportivi. Tutte le spese per l'adeguamento dei locali alle norme igienico sanitarie, necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività di somministrazione, tutti gli oneri, anche fiscali, dell'attività di somministrazione alimenti e bevande sono a carico della gestione. L'Amministrazione resta estranea ad ogni possibile controversia insorgente tra gestore e responsabili della gestione dell'esercizio di somministrazione.

Art. 10 – Verifiche e controlli

1. Fatte salve le competenze degli organi statuali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione degli impianti sportivi e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili sono soggetti al controllo dell'Amministrazione.

2. In proposito l'Amministrazione ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare gli impianti sportivi (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione.

3. E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.

4. Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al gestore il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro trenta giorni dalla data di ricezione della notifica ovvero entro un termine superiore espressamente accordato, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del gestore per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo in contravvenzione a norme di leggi e regolamenti ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione.

5. In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al gestore verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione.

Art. 11 – Esonero di responsabilità dell'Amministrazione

1. La gestione viene assunta dal gestore in piena autonomia, a proprio rischio e senza che alcuna rivendicazione possa essere avanzata verso l'Amministrazione in ordine alle risultanze economiche della propria attività ed alle proprie responsabilità.

2. Il gestore dovrà, quindi, provvedere in proprio a tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento degli impianti sportivi e dei servizi ad esso connessi nel rispetto delle norme vigenti.

3. Ogni responsabilità comunque inerente e dipendente dalla gestione degli impianti sportivi è esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico del gestore che pertanto tiene l'Amministrazione sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque ed a qualsiasi titolo provocati.

4. Dalla data di consegna degli impianti sportivi e per tutta la durata della convenzione l'Amministrazione è espressamente esonerata e manlevata da qualsiasi responsabilità per fatti, situazioni, inadempienze, impegni, obblighi riconducibili al gestore e quant'altro connesso e dipendente dalla conduzione degli impianti sportivi, ivi comprese le circostanze che hanno potuto comportare lo scioglimento o cessazione, a qualsiasi titolo, del presente rapporto per cause addebitabili al gestore.

Art. 12 – Assicurazioni, tasse e imposte

1. Il gestore è unico responsabile delle eventuali pretese di terzi e dell'Amministrazione riferite agli obblighi da esso assunti, ivi compresi i danni a persone ed a cose, interessi e diritti, per qualsivoglia fonte di responsabilità, civile, amministrativa e penale.

2. Tutte le assicurazioni e le imposte da queste previste nonché tasse e imposte relative alla conduzione degli impianti sportivi saranno a carico del gestore, fatta eccezione per le sole imposte e tasse sul patrimonio immobiliare.
3. Il gestore si impegna a munirsi di una congrua copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi nonché di stipulare adeguate polizze assicurative per i danni alle strutture eventualmente derivanti alla gestione delle strutture ed impianti.
4. Le polizze di assicurazione di cui al comma precedente devono prevedere un massimale unico pari ad almeno € 1'000'000,00 e prevedere anche la copertura per il rischio incendio.
5. Il gestore è tenuto a presentare all'Amministrazione copia della/e polizza/e assicurativa/e sottoscritta/e prima della stipulazione della convenzione.
6. Il gestore è tenuto ad assicurare la continuazione della/e polizza/e senza soluzione alcuna, a pena di immediata risoluzione della convenzione a danno e a spese dello stesso, provvedendo puntualmente ai pagamenti dovuti e rimettendo le relative quietanze di premi o rinnovi all'Amministrazione.

Art. 13 – Ripristini dei danni agli impianti sportivi

1. In caso di danni per qualsivoglia causa, il gestore è tenuto a provvedere entro i tempi strettamente necessari al ripristino dei fabbricati, degli impianti, delle attrezzature ed in genere di tutti i beni mobili ed immobili danneggiati o distrutti, previa consultazione e accordo dell'Amministrazione concedente, accertato che l'intervento di ripristino non costituisca pregiudizio riguardo all'eventuale indennizzo del danno coperto dalle specifiche assicurazioni di cui all'articolo precedente.
2. L'Amministrazione sarà tenuta indenne e manlevata da ogni ricorso e richiesta di risarcimento in rapporto alla conduzione degli impianti sportivi, anche in dipendenze di tumulti e risse che dovessero verificarsi durante le attività espletate o gestite dal gestore.

Art. 14 – Pubblicità

1. Ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto oggetto della presente convenzione è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale. E' consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l'attività del gestore e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune.
2. Il gestore ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro degli impianti sportivi. Gli oneri conseguenti sono a carico del gestore.

3. I proventi della gestione pubblicitaria spettano per intero al gestore.

Art. 15 – Riconsegna degli Impianti sportivi

1. Alla scadenza della convenzione o, comunque, allo scioglimento o cessazione, a qualsiasi titolo, del presente rapporto, gli impianti sportivi saranno riconsegnati all'Amministrazione.
2. La riconsegna dovrà avvenire puntualmente entro la scadenza dei termini prefissati senza pretese di indennizzo od oneri di alcun genere da parte del gestore, libero da persone e, in coerenza con quanto disposto a mezzo della presente convenzione, da cose.
3. Alla scadenza della convenzione la riconsegna avrà luogo mediante la redazione di apposito verbale, redatto in forma contraddittoria in presenza di rappresentanti appositamente incaricati dall'Amministrazione e dal gestore, consistente in un inventario esaustivo di tutti i locali, gli impianti, attrezzature, arredi, dotazioni, corredi, scorte ed aree, ecc., recante, tra l'altro, il loro stato di conservazione e di manutenzione.
4. Saranno conteggiati a debito del gestore i danneggiamenti constatati e le mancate manutenzioni nonché la eventuale mancanza di arredi, attrezzature e dotazioni in genere riscontrata sulla base del verbale di consegna redatto a suo tempo a norma del precedente art. 5 della documentazione ricognitiva di cui alla presente convenzione.
5. In caso di anticipato scioglimento o cessazione del presente rapporto per qualsiasi causa addebitabile al gestore, questi è tenuto a riconsegnare gli impianti sportivi all'Amministrazione entro i termini che gli saranno ingiunti e con le stesse modalità ed obblighi sopra riportati, fatti salvi il risarcimento di ogni ulteriore danno subito dall'Amministrazione stessa e quant'altro stabilito dalla presente convenzione.

Art. 16 – Risoluzione della convenzione e recesso unilaterale

1. L'Amministrazione può, per ragioni di pubblico interesse, recedere in qualunque tempo dalla convenzione, a suo giudizio insindacabile e con decisione motivata.
2. All'Amministrazione è riservata la facoltà di risolvere unilateralmente il presente rapporto nel caso in cui il gestore incorra in violazioni, negligenze o inadempienze tanto in ordine alle condizioni stabilite dalla presente convenzione (vedi a titolo di esempio il mancato pagamento delle utenze nei termini prescritti) e dalla documentazione allo stesso propedeutica o, comunque, connessa, quanto a norme di legge, di regolamenti, di disposizioni amministrative e delle stesse norme di buona e corretta amministrazione e gestione.
3. La convenzione di concessione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) violazione del pattuito obbligo di consentire all'Amministrazione concedente ed ai suoi incaricati la effettuazione delle dovute verifiche e controlli in tutte le ipotesi in cui le stesse sono state previste;
 - b) compromissione dell'integrità fisica e/o patrimoniale degli immobili, delle strutture e degli impianti consegnati;
 - c) violazione del divieto di sub concessione o di cessione di cui al successivo art.18;
 - d) mancata prestazione o rinnovo delle polizze assicurative di cui al precedente art.12;
 - e) mancata comunicazione all'Amministrazione di eventuali sospensioni di attività o di chiusura parziale o totale degli impianti sportivi derivanti da inadempienze o irregolarità riscontrate a carico del gestore da parte di pubbliche autorità o di organismi pubblici di controllo per violazioni di legge o regolamenti.
 - f) quando per la terza volta in un anno il Comune abbia dovuto contestare l'inosservanza di norme e prescrizioni della presente convenzione.
4. La convenzione si risolverà di diritto a seguito di ricevimento da parte del gestore della relativa comunicazione, da effettuarsi a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, fatto salvo, oltre ad ogni ulteriore conseguenza, il risarcimento di ogni danno subito dall'Amministrazione. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento recedere dalla convenzione per specifici motivi di interesse pubblico purché ne dia formale preavviso di mesi tre al gestore.

Art. 17 – Cessazione

Il rapporto contrattuale cessa alla scadenza del periodo previsto all'art. 3.

Art. 18 – Esclusione di sub-concessione e di cessione

1. E' fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte del gestore, a pena di risoluzione immediata della convenzione stesso in suo danno.

Art. 19 – Modifiche

1. La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione degli impianti sportivi. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

Art. 20 – Interventi finanziari dell'Amministrazione

L'amministrazione, per ogni anno di gestione, corrisponderà al gestore la somma totale di € 9.000,00 (novemila/00) oltre IVA, così suddivisa:

- Per rimborso spese € 4.000,00 (quattromila/00) più IVA;

tale somma sarà liquidata in base alla presentazione di documentazione di spesa, (fatture, scontrini, ecc) accompagnata da relazione descrittiva, (importo minimo per ogni liquidazione €. 1.000,00 più IVA)

- Per attività €. 5.000,00 (cinquemila/00) più IVA ; pagabile in rate trimestrali sulla base di opportuna documentazione quale una relazione trimestrale sull'attività svolta dal gestore anche in merito alla promozione e partecipazione ai vari campionati che nella loro complessità sono rivolti al perseguimento del pubblico interesse ed al fine della promozione della pratica sportiva tra le giovani generazioni. **Al fine del riconoscimento del contributo, l'Associazione dovrà svolgere almeno le seguenti attività di promozione della pratica sportiva:**

- a) Iscrizione di una o più squadre giovanili locali ai rispettivi campionati;
- b) Regolare svolgimento dell'allenamento settimanale dei bambini praticanti l'attività per un periodo non inferiore a 6 mesi l'anno;

Potranno essere altresì concessi al gestore eventuali specifici benefici, anche di natura economica, a fronte di iniziative o attività che rientrino negli obiettivi dell'Amministrazione nel settore della promozione delle attività sportive e ricreative e qui non menzionate.

Art. 21 – Canone di Concessione

1. il Gestore dovrà corrispondere all'Amministrazione un canone annuo di concessione pari ad €. _____ oltre all'IVA di legge, da versarsi in un'unica rata entro il secondo trimestre di gestione

Art. 22 – Elezioni di domicilio

1. Per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziale concernente la convenzione ed eventuali contestazioni ad esso relative, il gestore deve eleggere domicilio in Fanano (MO).
2. L'Amministrazione elegge domicilio presso la sede comunale.

Art. 23 – Collegio Arbitrale

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in attuazione della presente convenzione, le stesse saranno deferite al giudizio di un collegio di tre arbitri che le parti decidono e stabiliscono, possa procedere ex aequo et bono senza formalità di rito e con giudizio inappellabile.
2. Gli arbitri saranno: un esperto nominato dall'Amministrazione, uno nominato dal gestore e un terzo nominato di comune accordo; altrimenti dal Presidente del Tribunale di Modena.
3. Le decisioni saranno comunicate per iscritto tramite lettera raccomandata a ricevuta di ritorno e le parti si impegnano ora per allora a darne esecuzione nei tempi più brevi possibili e i cui limiti saranno comunque fissati dal collegio stesso.

4. Le spese necessarie al funzionamento del collegio saranno a carico della parte ricorrente mentre le adunanze del medesimo si svolgeranno presso la residenza Municipale.

Art. 24 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti la redazione ed il perfezionamento della presente Convenzione sono a totale carico del gestore, ad eccezione delle spese di registrazione che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 e dell'art. 41 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni, sono a carico del gestore e dell'Amministrazione in parti uguali.

Art. 25 – Cauzione

1. Il gestore, a garanzia degli obblighi e degli oneri riconducibili alla presente convenzione, deve prestare una cauzione, pari ad €. 5'000,00, costituendola mediante una delle modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348.
2. Tale cauzione deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
3. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione di concessione, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovamenti in sostituzione del gestore inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

Art. 26 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si intendono richiamate, entro i limiti della coerenza e compatibilità, le disposizioni di legge e regolamentari disciplinatrici della materia.

Letto, approvato e sottoscritto